

390362

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Prot. N. 7223Brindisi, li 10-8-61AL SIG. Marini GiovanniLotto 10 Scala 11a Int. 4Via V. VenetoRandi. Pao

OGGETTO: Regolarizzazione contabile canoni di locazione.

Da controllo contabile è risultato che l'ammortamento dell'alloggio condotto in locazione dalla S.V. è stato riportato, in sede di redazione del piano finanziario dei canoni di locazione, per un periodo di 50 anni anziché di 35, così come previsto dalle disposizioni di Legge vigenti in materia di edilizia popolare e sovvenzionata, nonché dalle istruzioni impartite dal Ministero dei LL.PP. con nota 6/5/1953, n. 3582.

Questo Istituto nel mentre non accampa alcun diritto di rivalsa sulle somme maturate nel periodo dalla assegnazione dell'alloggio a tutt'oggi, informa la S.V. che in ordine alle ragioni innanzi esposte è costretto a ridimensionare contabilmente il canone di ammortamento dell'alloggio, riportandolo agli anni 35, così come previsto, per cui, a partire dal 10-10-1961 il canone mensile risulterà di £. 1.265 per vano.

Si è anche provveduto a differenziare l'alloggio da Ella occupato attribuendo allo stesso un indice di caratura che ora corrisponde esattamente alla superficie occupata dalla S.V. Sicché il suo alloggio risulta definitivamente di vani contabili 3.70 . =

In conseguenza dei predetti adeguamenti il canone di fitto per l'alloggio da Ella occupato, da corrispondere dalla innanzi citata data, verrà a risultare in £. 5.472 come specificato nel seguente dettaglio:

a- Canone di locazione per fitti e servizi		
£ <u>1.265</u> vano per vani <u>3.70</u>	£.	<u>4.681</u>
b- Canone consumo acqua normale.....	£.	<u>500</u>
c- Contributo per illuminazione scale.....	£.	<u>150</u>
d- I.G.E. 3% solo su a).....	£.	<u>141</u>
		<u>5.472</u>

TOTALE LIRE =====

Di quanto innanzi si dà comunicazione a tutti gli effetti di Legge.

IL PRESIDENTE

(Comm. Com. te Ubaldo G. VALLARINO)

PA/MI/ta.



Elenco dei documenti che si alligano:

- 1) Situazione di famiglia vistata dall'Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette di Ostuni;
- 2) Certificate di residenza;
- 3) Dichiarazione attestante di abitare da due anni nella casa attuale;
- 4) Contratto di fitto per 1 (anno 1953-54

M. M. M. M. M.

M. M. M. M. M.

MUNE DI CAROVIGNO

PROVINCIA DI BRINDISI

Situazione di Famiglia di

Martini Giovanni fa famiglia

COGNOME E NOME dei componenti la famiglia ed altre persone conviventi:	GRADO di parentela rapporti col capo famiglia	NOME del padre	COGNOME E NOME della madre	LUOGO E DATA DI NASCITA			Stato Civile	CONDIZIONI
				Comune	Giorno	Mese Anno		
Martini Giovanni	madre	Niccolò	Martini Maria	Brindisi	5	12 1903	vedova	vedova
"	C.F.	Giovanni	Martini Maria	"	20	2 1905	vedova	vedova
"	padre	"	"	"	25	5 1906	vedova	vedova
"	fratello	"	"	"	20	3 1907	—	—
"	sorella	"	"	"	2	11 1908	vedova	vedova

rilascia a richiesta di

padre

Carovigno, li

8. gennaio 1955

IL COMPILATORE

e per uso

Martini



IL SINDACO

Martini

24
All'ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI DI

BRINDISI

Il sottoscritto Martini Giovanni fu Aurelio e di Ascalone Concetta, nato in Brindisi e domiciliato in Carovigno dal 1942, ove risiede alla via Roma 1034 fa domanda a codeste Spett./le Istituto per quanto segue:

Previo visione del manifesto pubblicato annunciante il Bando di Concorso per la partecipazione alla assegnazione di appartamenti alla Palazzina delle Case Popolari in questo Comune, avendo inrequisiti richiesti per partecipare a tale assegnazione, chiede che gli sia assegnato un appartamento di dette case, dichiarandosi sin da ora disposto ad accettare le condizioni tutte previste per gli assegnatari.

Fa presente che l'abitazione che attualmente risiede è composta di due vani piccoli, e che lo stesso essendosi sposato nell'agosto 1954 convive con la madre, sorella e fratello come risulta dall'allegato stato di famiglia.

Inoltre fa presente che l'attuale proprietario ha in corso lavori di restauro di detta casa appunto, perchè deve consegnarla alla figlia e di conseguenza alla scadenza del contratto di fitte (luglio 1955) il sottoscritto dovrebbe lasciare libero l'appartamento.

Infine dichiara di avere la moglie in istato interessante e che l'evento si prevede per giugno p.e.p. date le condizioni della casa sarebbe assai impacciato se ciò avvenisse nell'attuale casa perchè in tal caso non avrebbe nemmeno più il posto per girarsi oltre a tutti gli svantaggi igienici.

Per tutte queste ragioni ed anche e per la usanza che esiste in Carovigno per la stipulazione dei contratti di fitte che è quella di dover pagare al proprietario alme-

ne un anno di affitto anticipato prima di entrare in casa
chiede di poter fruire del beneficio dell'assegnazione solo
perchè il pagamento è mensile in quanto lo stesso non può
affrontare anticipazioni di somme come 50 e 60.000 lire
per coprire l'affitto annuo di una casa, vivendo il mede-
simo con uno stipendio molto limitato percepito dall'Ammi-
nistrazione Comunale quale applicato straordinario.

Certo di incorrere nel buon senso di umana comprensio-
ne degli esaminatori attende fiducioso in un esito fave-
vole e sentitamente ringrazia.

Carevigne, lì 18 gennaio 1955

Con osservanza

Martin Giovanni

Carovigno, li 17 novembre 1962

RACCOMANDATA

Spett/le ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

BRINDISI

I. A. G. P. - Brindisi

7763

PROV. B. 19 NOV 1962

Facendo seguito alla mia precedente comunicazione in data 13 settembre u.s., comunico che il giorno 30 dicembre 1962 verrà a cessare il mio rapporto di locazione e che a tale data lascerò libero e sgombro da persone e da cose e nella piena disponibilità di codesto Istituto l'appartamento da me occupato e sito in Carovigno alla via Due Giugno, n. 2/8.

Assicuro, pertanto, di avere effettuato in data odierna, a mezzo vaglia postale n. 54, il versamento di £. 20.965 + a saldo di ogni mio dare alla predetta data del 10.12.1962.

L'importo versato è stato così desunto:

Canoni dovuti al 10.12.1962 (5 mensilità)	£. 25.465 meno +
Deposito cauzionale versato il 10.5.1955	£. <u>4.500</u> +
Importo netto versato a saldo	£. <u><u>20.965</u></u>

con che autorizzo espressamente codesto Istituto ad effettuare la relativa operazione contabile in conseguenza della già fatta detrazione della cauzione, valendo la presente come quietanza di avvenuta riscossione del deposito cauzionale.

Distinti ossequi

MARTINI Giovanni

Martini Giovanni



I. A. C. P. - Brindisi
6965
PROT. N. 12 OTT. 1952

All'Esiguito Care Popolari
Brindisi

Il sottoscritto Agente Sociale
nato a Carovigno il 26 Aprile 1935
e residente a Carovigno in Via
Cavella n° 5. domanda alla
Vost. direzione di questo Esiguito
che le venga assegnato l'abitazione
chiusamente a bitato dal
Sig. Martino Giovanni di Carovigno -
ed appartenente a questo Esiguito -
Al Sig. Martino nell'ultima occasione
gli è stata assegnata
una abitazione IWA situata nello
stesso Carovigno, che sarà quanto
prima a bitato dal Martino non
appena le sarà consegnata -

Il sottoscritto fa noto che in base
nei requisiti richiesti e fatti ac-
cludere i documenti necessari -

In attesa devoto ossequio.

Agente Sociale -

Carovigno 10 - 10 - 1952

RA

SA
Gianini

flu
ci devonere
anche qualche altro
flu

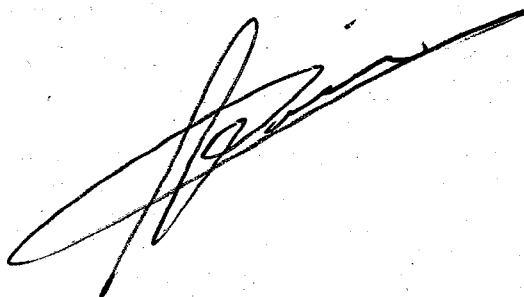
Da accertamenti eseguiti in Carovigno é emerso quanto
appresso:

Il Sig. Ugenti Salvatore abita in via Rione Conella
stada C/5-una case al piano terra, composta di due stanze
nuova costrazione-in buono stato, ma senza servizi igienici.

Il Sig. Ugenti lavora presso la Montecatini e guadagna
L. 12.000 settimanali.

Nucleo familiare 3 =

Brindisi li 15/II/962

A handwritten signature in dark ink, consisting of several fluid, overlapping loops and strokes, positioned to the right of the typed text.

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----ooOoo-----

V E R B A L E d i C O N S E G N A
^^

Il sottoscritto _____
assegnatario dell'appartamento sito in _____
via _____ Lotto _____ Scala _____ Int. _____
nel prendere possesso dei locali assegnatigli dichiara
di avere visitato l'alloggio e di averlo trovato in per-
fetto stato ed adatto all'uso convenuto.

Dichiara inoltre che l'alloggio gli viene assegnato
in perfetto stato di manutenzione, rifinito in ogni sua
parte a regola d'arte e che tutti gli impianti ed accessori
sono in buone condizioni di funzionamento.

Osservazioni :

F I R M A

sig. Paruta

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di
N. vol. delle denunce
Art. del campione unico
(1) 47 ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore.

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritti (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente
dell' I. A. C. P.

dimoranti e (2) Brindisi - Via Casimiro, 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra essi o denunzianti e (3) ed il

Sig. MARTINI Giovanni

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10 - 8 19 60

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. 4 del 1° lotto
di Case Popolari nel Comune di CAROVIGNO

Durata della locazione: dal 10 - 8 - 1960 al 10 - 8 - 1961

Corrispettivi pattuiti: L. 4.500 mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, add. 9 2 AGOSTO 19 60



I DENUNZIANTE (7)
IL PRESIDENTE

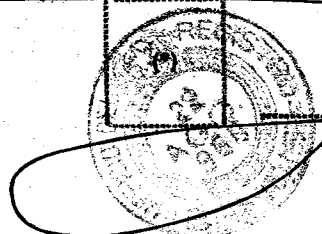
Com.te Ubaldo G. Vallarino

Registrata la presente denuncia, add. 12 2 AGOSTO 19 60 al N. 422

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire

(*) Bollo a calendario.

IL DIRETTORE



Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di

N. vol. delle denunzie

Art. del campione unico

47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

D E N U N Z I A

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritt (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell'I. A. C. P.

dimorant e (2) Brindisi Via Casimiro, 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra ess o denunziant e (3) ed it

Sig. MARTINI Giovanni

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10-8-1959

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. 4 del 1° lotto

di Case Popolari nel Comune di CAROVIGNO

Durata della locazione: dal 10-8-1959 al 10-8-1960

Corrispettivi pattuiti: L. 4.500 mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, addì 22 AGO. 1959

I DENUNZIANTE (7)

IL PRESIDENTE
Com.te Ubaldo G. Vallarino

Registrata la presente denuncia, addì 28 AGO. 1959 19 al N. 1334

vol. foglio registro Att. priv. ed esatte lire 1.500.000

(*) Bollo a calendario.

IL PROCURATORE

IL DIRETTORE

Giovanni Palasso

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di
N. vol. delle denunzie
Art. del campione unico

(§ 47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I^l sottoscritt^o (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente
dell'I. A. C. P.

dimorant^e (2) BRINDISI - Via Casimiro 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra ess^o denunziant^e (3) ed il

Sig. *elbartin fieroni*

..... convenzioni che (4) Hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10 Agosto 19 57

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. 4 del 1° Lotto
di case popolari nel Comune di *Corvigno*

Durata della locazione: dal 10 Agosto 1957 al 10 Agosto 1958

Corrispettivi pattuiti: L. 4.500 mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, addì 27 Agosto 19 57.

I. ... DENUNZIANTE (7)

IL PRESIDENTE
Com.te Ubaldo Vallarino

Registrata la presente denuncia, addì 28 AGO 1957 al N. 174

vol. foglio registro 3288, pag., ed esatte lire *Settantex*

(*) Bollo a calendario.

IL PROCURATORE

ESTRATTO DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 1923, N. 3269

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

.....
e) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le sopratasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse sopratasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

In esenzione di tasse e bollo
(art. unico della legge 24-11-1961, n. 1283).

Ai sensi dell'art. 74
Legge del Registro

MODULARIO
F. - Tasse - 2

All'atto della vendita è dovuta
solo la tassa di bollo
di cui all'art. 9 Tariffa A
della legge sul Bollo.
Per la registrazione vedere a tergo

Parte da trattenere in Ufficio

MOD. 1-bis

Tasse e Imp. Ind. sugli affari

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di
N. vol. delle denunce

Art. del campione unico
(47 ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino d'ufficio 502)

(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore.

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

Il sottoscritto (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente
dell'I. A. C. P.

dimorant. e (2) Brindisi - Via Casimiro, 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti
convenzioni fra esso denunziante (3) ed il

Sig. MARTINI GIOVANNI

..... hanno avuto
convenzioni che (4) 10 - 8 19 62

esecuzione col giorno (5) 10 - 8 19 62

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. 4 del 1° lotto
di Case Popolari nel Comune di CAROVIGNO

Durata della locazione: dal 10-8-1962 al 10-8-1963

Corrispettivi pattuiti: L. 4.681- mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in essequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 263.

A BRINDISI

add. 27 Agosto 1962



DENUNZIANTE (7)
PRESIDENTE

Ubaldo G. Vallarino

27 AGO 1962 19

Registrata la presente denuncia, add.

vol. foglio

registro Atti privati, ed esatte lire

IL CASSIERE

(*) Bollo a calendario



IL DIRETTORE

DIRETTORE REGGENTE

(Dott. Davide Fazio)

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

o) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di

N. vol. delle denunzie

Art. del campione unico

(§ 47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

Il sottoscritt o (1) Com.te Ubaldo VAL-

LARINO nella sua qualità di Pre-

sidente dell'I.A.C.P.-

dimorant (2) Brindisi, via Casimiro, 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra ess o denunziante (3) ed il

Signor MARTINI Giovanni

fu Aurelio

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) dal 10 Agosto 1956

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. 4 del 1° lotto
di Case Popolari in Carovigno

Durata della locazione: dal 10 Agosto 1956 al 10 Agosto 1957

Corrispettivi pattuiti: £.4.500.= me, sili anticipate

Fatta la presente denuncia in eseguitamento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

BRINDISI, addì 25 AGO. 1956 19

IL PRESIDENTE (7)
Com.te Ubaldo Valarino

Registrata la presente denuncia, addì 19 al N. 108

vol. foglio registro ed esatte lire 80 =

(*) Bollo a calendario.

IL PROCURATORE

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

Art. 79.

Art. 82.

Art. 89.

Art. 101.

Art. 104.

Art. 42.

Art. 44.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

ai sensi dell'art. 74 legge del registro -

MODULARIO
F. - Tasse - 2

In caso d'uso
è applicabile la tassa
di bollo cui all'art. 9
Legge sul Bollo
(nota)

Esemplare da restituire al denunziante

MOD. 1-bis

Tasse e Imp. Ind. sugli affari

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di

N. vol. delle denunce

Art. del campione unico

(§ 47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

D E N U N Z I A

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritt. (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell' I. A. C. P.

dimorant. e (2) Brindisi - Via Casimiro, 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra essi o denunzianti e (3) ed il

Sig. *Madini G. G. G.*

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10-8-1958

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. 4 del 10 lotto

di Case Popolari nel Comune di *Carofino*

Durata della locazione: dal 10-8-1958 al 10-8-1959

Corrispettivi pattuiti: L. 4.500 mensili anticipate: 54.000

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, addì 27 Agosto 1958

I DENUNZIANTE (7)

Ubaldo G. Vallarino
PRESIDENTE
(Com. Com.te Ubaldo G. Vallarino)

Registrata la presente denuncia, addì 30 AGO. 1958 19 al N. 1965

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire *Settecento e cinque*

(*) Bollo a calendario.

IL PROCURATORE

ESTRATTO DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 1923, N. 3269

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

.....
c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le sopratasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse sopratasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od incompetenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

ESTRATTO DALLA LEGGE 30 DICEMBRE 1923, N. 3269

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

DICHIARAZIONE

Io qui sottoscritto Martini Giovanni fu Aurelio residente
te in Carevigno alla via Roma n. 24, nella casa di abitazio-
ne del signor Bianco Donato fu Donato dichiaro sotto la
mia piena responsabilità di abitare nella suddetta casa
dal 1° agosto 1953 e che allego alla presente dichiarazio-
ne on originale.

Carevigno 18 gennaio 1955

In Fede

Martini Giovanni





L'anno millenovecentocinquantaquattro addì trenta del mese di luglio, in Carovigno (Brindisi). Fra il Sig. Bianco Donato fu Donato e il Signor Martini Giovanni fu Aurelio entrambi residenti in Carovigno, con la presente scrittura privata da valere quale atto pubblico ad ogni effetto di Legge, si stabilisce quanto segue:-

Esso Bianco Donato cede in locazione all'altro costituito Martini Giovanni una casa di abitazione composta di due vani e cucina posta in via Roma al 24 1° piano;

Il Canone annuo di fitto è stabilito nella misura di L. 55.000 (cinquantacinquemila);

Il suddetto canone di L. 55.000 viene consegnato anticipatamente ed in data odierna nelle mani del Bianco il quale ne lascia formale quietanza dell'avvenuta riscossione con il rilascio dell'atto presente. Detta locazione avrà inizio il 1° agosto 1953 con termine al 31 luglio 1954, senza previo atto di licenza il 18 agosto 1954.

Il Martini si obbliga come innanzi detto e al 31 luglio 1954 lascerà la casa senza far spese di giudizio.

Per quanto altro non espressamente previsto nel presente contratto le parti si rimettono alle norme del

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

ALL'ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

I. A. C. P. - Brindisi
6498
PROF. N.
14 SET. 1962

BRINDISI

Il sottoscritto MARTINI Giovanni, inquilino dello appartamento n.8 posto nella palazzina, sita in Carevigne alla via Due Giugno, n.2, fa presente di essere entrato nella graduatoria per l'assegnazione degli alloggi I.N.A.Casa in questo Comune.

Pertanto, comunica che lascerà libero ed a disposizione di codesto Istituto l'appartamento in parola, non appena gli sarà assegnato il nuovo alloggio.-

Distinti saluti

Carevigne, li 13 settembre 1962

Martini Giovanni

*1° Lot. Ligg. 40
Int. 4*

A
B

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----ooOoo-----

M. di prot. 3098

Brindisi

7 MAG 1962

Uff. Amm. vo

RACCOMANDATA R.R.

AL SIG.

Martin' Giannini
Letto 1° - Autunno 61 -
Via Vitt. Veneto -
Canonica

OGGETTO: Disdetta per mancata regolarizzazione contabile del cano-
ne di locazione.

Con circolare in data 14 AGO. 1961 V.S. veniva in-
formata che, a partire dal 10.10.1961, il canone di fitto
dell'appartamento da Voi occupato veniva ridimensionato
e perequato nella misura in quella circolare segnalata, in
relazione alla caratura e alle dimensioni, ed in forza delle
disposizioni legislative e ministeriali ivi riportate.

Con susseguente raccomandata r.r. in data 22 GEN. 1962
questo Istituto ripeteva la richiesta e lamentava la Vostra
inadempienza con avvertimento che, qualora essa fosse perdu-
rata, si sarebbe proceduto alla disdetta del Contratto di
locazione.

Pertanto, con la presente - a norma del Capo 3° del
Contratto di locazione- si diffida V.S. a voler lasciare
libero e sgombero da persone e cose l'appartamento locato-
Vi entro le ore 12 del 10.8.1962, e a consegnare le chiavi
all'incaricato di questo Istituto che provvederà alla veri-
fica dello stato dell'immobile, addebitando Vi le spese e i
danni che derivassero da ogni eventuale cattiva manutenzio-
ne e da qualsiasi altra causa sorta per Vostro fatto e
colpa, ammenocchè non vogliate regolarizzare la Vostra po-
sizione contabile entro e non oltre il 10 Luglio 1962.

IL PRESIDENTE

(Comm. Com. te Ubaldo G. VALLARINO)

PA/MI/ta.-

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

RACCOMANDATA R.R.

Al Sig. MARTINI Giovanni
Lotto 1^a Scala Int. 4
Via V. Veneto

CAROVIGNO

Oggetto: Regolarizzazione contabile canone di locazione.

Questo Istituto, per deliberazione Consigliare, con circolare pari oggetto, informava la S.V. che, in sede di redazione del piano finanziario dei canoni di locazione, aveva disposto per l'aggiornamento di detto canone di locazione per ragioni tecnico-contabili e comunicava, quindi, il nuovo canone di fitto dovuto a partire dal 10.10.1961.=

Dalla verifica contabile è risultato che la S.V. a tutt'oggi non ha ottemperato a quanto richiesto e, pertanto, questo Istituto la diffida ad effettuare il pagamento nella misura stabilita in detta circolare, avvertendola che in difetto, suo malgrado, promuoverà la disdetta del contratto di locazione che va a scadere con il 10.8.1962.=

La presente ha valore di diffida a tutti gli effetti di Legge.

IL PRESIDENTE

(Comm.Com.te Ubaldo G.VALLARINO)

P.S.: Si informa con l'occasione che a decorrere dal 10.12.1961 il fitto è di L. 848.-, in quanto è intervenuto l'aumento dell'I.G.E. da L.3% a L.3,30%.=

